

Stati contraenti	Ratificazione o adesione	Stati contraenti	Ratificazione o adesione
India . . . . .	27 ott. 1930	si, il Surinam e Cu- raçao) . . . . .	30 set. 1937
Iran (Persia) . . . . .	21 gen. 1939	Panama . . . . .	26 feb. 1937
Iraq . . . . .	27 dic. 1937	Perù . . . . .	3 giu. 1937
Irlanda . . . . .	31 dic. 1930	Polonia . . . . .	21 lug. 1937
Italia . . . . .	6 nov. 1936	Salvador . . . . .	24 nov. 1937
Jugoslavia . . . . .	19 apr. 1937	Stati Uniti d'America	27 ott. 1930
Lettonia . . . . .	7 mar. 1938	Svizzera . . . . .	22 mag. 1937
Lituania . . . . .	27 gen. 1938	Tailandia (Siam) . . . . .	12 gen. 1938
Messico . . . . .	3 gen. 1938	Turchia . . . . .	7 lug. 1937
Nepal . . . . .	27 gen. 1937	Ungheria . . . . .	8 dic. 1937
Norvegia . . . . .	21 mag. 1937	Unione sudafricana . . . . .	27 ott. 1930
Nuova Zelanda . . . . .	27 ott. 1930	Vaticano (Città del) . . . . .	16 mar. 1937
Paesi Bassi (compre- se le Indie Olande-			

*Traduzione dal testo originale francese <sup>1)</sup>*

## CONVENZIONE

concernente

### **i diritti e i doveri delle Potenze e delle persone neutrali in caso di guerra per terra <sup>2)</sup>**

Conchiusa all'Aja il 18 ottobre 1907

Approvata dall'Assemblea federale il 4 aprile 1910

Ratificazione depositata dalla Svizzera il 12 maggio 1910

Entrata in vigore per la Svizzera l'11 luglio 1910

*Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia; il Presidente degli Stati Uniti d'America; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico di Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria; il Presidente della Repubblica del Cile; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Re-*

<sup>1)</sup> Il testo originale è pubblicato nell'edizione francese di questa Collezione, Vol. 11, pag. 440.

<sup>2)</sup> Trattasi della V<sup>a</sup> Convenzione della Conferenza per la pace all'Aja, del 1907.



*pubblica Dominicana; il Presidente della Repubblica dell'Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; il Presidente della Repubblica di Guatemala; il Presidente della Repubblica di Haiti; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; il Presidente degli Stati Uniti Messicani; Sua Altezza Reale il Principe di Montenegro; Sua Maestà il Re di Norvegia; il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica del Paraguay; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l'Imperatore di Tutte le Russie; il Presidente della Repubblica del Salvador; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re del Siam; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale svizzero; Sua Maestà l'Imperatore degli Ottomani; il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela,*

per meglio determinare i diritti e i doveri delle Potenze neutrali in caso di guerra per terra e regolare la posizione dei belligeranti rifugiati in territorio neutrale;

desiderando parimente definire la qualità di neutrale finchè non sia possibile regolare nel suo insieme la posizione dei privati neutrali nei loro rapporti coi belligeranti;

hanno risolto di concludere una Convenzione a tale scopo, e hanno, in conseguenza, nominato loro plenipotenziari:

*(Seguono i nomi dei plenipotenziari)*

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

## Capitolo I. Dei diritti e dei doveri delle Potenze neutrali

### Art. 1

Il territorio delle Potenze neutrali è inviolabile.

### Art. 2

È proibito ai belligeranti di far passare attraverso il territorio di una Potenza neutrale truppe o convogli, sia di munizioni, sia di approvvigionamenti.

### Art. 3

È parimente proibito ai belligeranti:

a) d'impiantare nel territorio di una Potenza neutrale una stazione ra-

diotelegrafica o qualsiasi apparecchio destinato a servire come mezzo di comunicazione con le forze belligeranti sulla terra o sul mare;

- b) di utilizzare qualunque impianto di tal genere stabilito da essi, prima della guerra, sul territorio della Potenza neutrale a scopo esclusivamente militare e che non sia stato aperto pel servizio della pubblica corrispondenza.

#### Art. 4

Sul territorio di una Potenza neutrale non possono essere formati corpi di combattenti, nè aperti uffici d'arruolamento a vantaggio dei belligeranti.

#### Art. 5

Una Potenza neutrale non deve tollerare nel suo territorio nessuno degli atti previsti agli art. da 2 a 4.

Essa non è tenuta a punire atti contrari alla neutralità, se non quando siano stati commessi nel suo proprio territorio.

#### Art. 6

Una Potenza neutrale non è responsabile del fatto che singoli individui passino la frontiera per mettersi al servizio di uno dei belligeranti.

#### Art. 7

Una Potenza neutrale non è tenuta ad impedire l'esportazione o il transito, per conto di questo o quel belligerante, di armi, di munizioni, e, in generale, di tutto ciò che può essere utile a un esercito o a una flotta.

#### Art. 8

Una Potenza neutrale non è tenuta a proibire o a restringere l'uso, da parte dei belligeranti, dei cavi telegrafici o telefonici e degli apparecchi di telegrafia senza filo, siano essi di sua proprietà, oppure proprietà di compagnie o di privati.

#### Art. 9

Qualsiasi misura restrittiva o proibitiva presa da una Potenza neutrale rispetto alle materie di cui agli art. 7 e 8, dovrà essere da essa applicata in modo uniforme ai belligeranti.

La Potenza neutrale invigilerà che lo stesso obbligo sia puntualmente osservato dalle società o dai privati proprietari di cavi telegrafici o telefonici o di apparecchi di telegrafia senza fili.

#### Art. 10

Non può essere considerato come atto ostile il fatto che una Potenza neutrale respinga anche con la forza gli attentati contro la sua neutralità.

**Capitolo II. Dei belligeranti internati e dei feriti curati presso i neutrali <sup>1)</sup>****Art. 11**

La Potenza neutrale che riceve nel suo territorio truppe appartenenti agli eserciti belligeranti, le internerà quanto più è possibile lontano dal teatro della guerra.

Essa potrà tenerle in accampamenti e anche rinchiuderle in fortezze o in luoghi adatti a tale scopo.

Essa deciderà se gli ufficiali possano essere lasciati liberi, impegnandosi su parola di non abbandonare il territorio neutrale senza autorizzazione.

**Art. 12**

In mancanza di Convenzione speciale, la Potenza neutrale fornirà agli internati i viveri, il vestiario ed i soccorsi richiesti dall'umanità.

Le spese cagionate dall'internamento saranno rimborsate alla conclusione della pace.

**Art. 13**

La Potenza neutrale che riceve prigionieri di guerra evasi, li lascerà in libertà. Se essa tollera il loro soggiorno nel suo territorio, può loro assegnare una residenza.

La stessa disposizione è applicabile ai prigionieri di guerra condotti da truppe che si rifugiano sul territorio della Potenza neutrale.

**Art. 14**

Una Potenza neutrale potrà autorizzare il passaggio sul suo territorio dei feriti o malati appartenenti agli eserciti belligeranti, a condizione che i treni che li portano, non trasportino nè personale, nè materiale di guerra. In tal caso, la Potenza neutrale è tenuta a prendere le misure di sicurezza e di controllo necessarie.

I feriti o malati condotti in tali condizioni nel territorio neutrale da uno dei belligeranti, e che appartenessero alla Parte avversaria, dovranno essere custoditi dalla Potenza neutrale in modo che non possano partecipare di nuovo alle operazioni della guerra. Questa Potenza avrà gli stessi doveri rispetto ai feriti o malati dell'altro esercito che le fossero affidati.

**Art. 15**

La Convenzione di Ginevra si applica ai malati e feriti internati nel territorio neutrale.

---

<sup>1)</sup> Cfr. gli art. da 57 a 60 del Regolamento 29 luglio 1899 sulle leggi e gli usi della guerra terrestre (pag. 376) e l'art. 4 della Convenzione di Ginevra 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (RU 1951, pag. 180).

**Capitolo III. Delle persone neutrali****Art. 16**

Sono considerati come neutrali i cittadini di uno Stato che non prende parte alla guerra.

**Art. 17**

Un neutrale non può prevalersi della sua neutralità:

- a) se commette atti ostili contro un belligerante;
- b) se commette atti in favore di un belligerante, specie se egli presta volontariamente servizio nelle file della forza armata di una delle Parti.

In tal caso il neutrale non sarà trattato più rigorosamente dal belligerante contro cui non abbia osservato la neutralità, di quello che potrebbe esserlo, a ragione dello stesso fatto, un cittadino dell'altro Stato belligerante.

**Art. 18**

Non saranno considerati come atti commessi in favore di uno dei belligeranti, nel senso dell'art. 17, lett. b:

- a) le forniture fatte o i prestiti consentiti a uno dei belligeranti, purchè il fornitore o il mutuante non abiti nè il territorio dell'altra Parte, nè il territorio occupato da essa, e le forniture non provengano da questi territori;
- b) i servizi resi in materia di polizia o di amministrazione civile.

**Capitolo IV. Del materiale delle strade ferrate****Art. 19**

Il materiale delle strade ferrate proveniente dal territorio di una Potenza neutrale, sia che appartenga ad essa o a società o a persone private, e riconoscibile come tale, non potrà essere requisito e adoperato da un belligerante che nel caso e nella misura in cui lo richieda un'imperiosa necessità. Esso sarà rinvio, il più presto possibile, al paese d'origine.

La Potenza neutrale potrà del pari, in caso di necessità, ritenere e utilizzare fino a debita concorrenza, il materiale proveniente dal territorio della Potenza belligerante.

Un'indennità sarà pagata dall'una e dall'altra Parte, in proporzione del materiale impiegato e della durata dell'impiego.

**Capitolo V. Disposizioni finali****Art. 20**

Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che tra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti appartengono tutti alla Convenzione.

### Art. 21

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile.

Le ratificazioni saranno depositate all'Aja.

Il primo deposito di ratificazioni sarà accertato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministro degli affari esteri dei Paesi Bassi.

I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo di una notificazione scritta, diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall'istrumento di ratificazione.

Copia certificata conforme del processo verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni mentovate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà subito rimessa per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

### Art. 22

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione.

La Potenza che desidera accedere notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l'atto di accessione, che sarà depositato nell'archivio del detto Governo.

Questo Governo trasmetterà subito a tutte le altre Potenze copia certificata conforme della notificazione e dell'atto d'accessione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

### Art. 23

La presente Convenzione produrrà effetto, per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazioni, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito e, per le Potenze che ratificheranno più tardi o che accederanno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratificazione o della loro accessione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

### Art. 24

Ove accada che una delle Potenze contraenti voglia denunciare la presente Convenzione, la denuncia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà subito copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando loro il giorno in cui l'ha ricevuta.

La denuncia non produrrà i suoi effetti che in confronto della Potenza che l'avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

## Art. 25

Un registro tenuto dal Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi indicherà la data del deposito di ratificazioni eseguito in virtù dell'art. 21, cpv. 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d'accessione (art. 22, cpv. 2) o di denuncia (art. 24, cpv. 1).

Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prender conoscenza di tale registro e a domandarne estratti certificati conformi.

*In fede di che*, i plenipotenziari hanno munito delle loro firme la presente Convenzione.

Fatto all'Aja, il diciotto ottobre millenovecentosette, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell'archivio del Governo dei Paesi Bassi e copie del quale, certificate conformi, saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.

*(Seguono le firme)*

Stati contraenti	Ratificazione o adesione	Entrata in vigore
Austria-Ungheria . . . . .	27 nov. 1909	26 gen. 1910
Belgio . . . . .	8 ago. 1910	7 ott. 1910
Bolivia . . . . .	27 nov. 1909	26 gen. 1910
Brasile . . . . .	5 gen. 1914	6 mar. 1914
Cina . . . . .	15 gen. 1910	16 mar. 1910
Cuba . . . . .	22 feb. 1912	22 apr. 1912
Danimarca . . . . .	27 nov. 1909	26 gen. 1910
Etiopia . . . . .	5 ago. 1935	4 ott. 1935
Finlandia . . . . .	9 giu. 1922	8 ago. 1922
Francia . . . . .	7 ott. 1910	6 dic. 1910
Germania . . . . .	27 nov. 1909	26 gen. 1910
Giappone . . . . .	13 dic. 1911	11 feb. 1912
Guatemala . . . . .	13 apr. 1910	12 giu. 1910
Haiti . . . . .	2 feb. 1910	3 apr. 1910
Liberia . . . . .	4 feb. 1914	5 apr. 1914
Lussemburgo . . . . .	5 set. 1912	4 nov. 1912
Messico . . . . .	27 nov. 1909	26 gen. 1910
Nicaragua . . . . .	16 dic. 1909	14 feb. 1910
Norvegia . . . . .	19 set. 1910	18 nov. 1910
Paesi Bassi . . . . .	27 nov. 1909	26 gen. 1910
Panama . . . . .	11 set. 1911	10 nov. 1911
Polonia . . . . .	7 mag. 1925	6 lug. 1925
Portogallo . . . . .	13 apr. 1911	12 giu. 1911
Romania . . . . .	1° mar. 1912	30 apr. 1912
Russia . . . . .	27 nov. 1909	26 gen. 1910
Salvador . . . . .	27 nov. 1909	26 gen. 1910
Spagna . . . . .	18 mar. 1913	17 mag. 1913
Stati Uniti d'America . . . . .	27 nov. 1909	26 gen. 1910
Svezia . . . . .	27 nov. 1909	26 gen. 1910
Svizzera . . . . .	12 mag. 1910	11 lug. 1910
Tailandia (Siam) . . . . .	12 mar. 1910	11 mag. 1911